



# CITTÀ DI SARONNO

Provincia di Varese

COMANDO POLIZIA LOCALE  
UFFICIO VIABILITÀ e TRASPORTI

N° 51 Reg. Ordinanze

Prot. N° 10159

## ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE

### **PROROGA ORDINANZA N. 25 DEL 04/02/2011**

#### IL SINDACO

Visti i bollettini di qualità dell'aria, redatti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia, da cui si evince il persistere del superamento dei limiti per l'inquinamento derivante da PM 10, di cui all'art. 17 del D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Considerato il persistere delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione;

Preso atto delle conoscenze, in termini scientifici, sulla natura delle sostanze inquinanti più dannose per l'ambiente e per le persone e sulle possibili conseguenze di ordine igienico-sanitario;

Considerata, pertanto, la necessità di ridurre le emissioni al fine di raggiungere i valori limite di qualità dell'aria previsti dalle direttive 199/30/CE e 2000/69/CE recepite dal D.M. 2 aprile 2002, n.60, che ha stabilito, fra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;

Atteso in particolare, che, per l'inquinante in argomento, il succitato decreto ha stabilito il limite di 50 microgrammi per metro cubo come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno;

Ritenuto opportuno adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni di polveri sottili nell'atmosfera, anche mediante l'imposizione della limitazione di velocità a 30 Km/h su tutto il territorio comunale, in quanto la riduzione di velocità comporta:

- la diminuzione degli inquinanti emessi;
- una riduzione del fenomeno del risollevarimento delle polveri depositate;
- la diminuzione di frenate e ripartenze con conseguente riduzione delle emissioni;
- l'aumento della sicurezza stradale e quindi la possibilità di utilizzare la bicicletta in alternativa all'auto.

Rilevato, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del D.M. 21 aprile 1999, n. 163, i comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. N. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. N. 285/92;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera b), del già richiamato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che consente ai Comuni, mediante l'adozione di specifica ordinanza, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Considerato altresì, alla luce dell'esperienza acquisita, che la limitazione della velocità comporta anche un aumento della sicurezza stradale ed un minore impatto sotto il profilo acustico;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai sensi del quale il Sindaco adotta ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia limitata al territorio di competenza, in materia, tra le altre, di igiene e sanità pubblica, e, quindi, nella fattispecie, ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM<sub>10</sub>;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

#### ORDINA LA PROROGA DELL'ORDINANZA N. 25 DEL 04/02/2011

A datare dal **15 Marzo 2011 al 15 Aprile 2011**, su tutte le strade del territorio comunale vige il limite di velocità di 30 km/h, fatta eccezione per le seguenti vie: Viale Lombardia, Via Parma, Via Galli, Viale Europa, Via Lazzaroni.


L'Ufficio Tecnico è incaricato della posa della segnaletica atta ad indicare il nuovo limite di velocità prescritto.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del precitato D. Lgs. N. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni dalla notifica e centoventi giorni dalla notifica.

Dalla residenza comunale, li 11/03/2011

Il Sindaco  
Dott. Luciano PORRO  


N° \_\_\_\_\_ Del Registro

Data \_\_\_\_\_